

(N. 2109)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

*(V. Stampato Camera n. 3582)*

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della  
Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 dicembre 1986*

---

Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.